



Decreto n° 0222 / Pres.

Trieste, 24 novembre 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 SETTEMBRE 2009, N. 263 (REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI DI INTERVENTO, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALLARTICOLO 7, COMMI DA 43 A 46, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007)).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 24/11/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 20/11/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 21/11/2014

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., di seguito denominato regolamento;

Visto il regolamento di modifica al predetto regolamento, emanato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0111/Pres., che ha adeguato i riferimenti normativi e le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle nuove disposizioni europee sui regimi "de minimis";

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 6, del regolamento, che dispone la non concedibilità dei finanziamenti per il consolidamento di passività a breve termine riconducibili ad estinzioni anticipate di debiti a medio – lungo termine;

Ritenuto, in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole e valutate le numerose e diversificate casistiche evidenziatesi nel corso dell'operatività del programma di interventi per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli, di predisporre un regolamento che modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0263/Pres./2009, prevedendo, in particolare, la possibilità di finanziare il consolidamento di passività a breve termine riconducibili ad estinzioni anticipate di debiti a medio – lungo termine limitatamente ad alcune casistiche specificatamente individuate;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al regolamento emanato con proprio decreto n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2128;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

(legge finanziaria 2007))", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))

Art. 1 modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

Art. 2 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)), sono aggiunte le parole: “, ad eccezione dei debiti a medio – lungo termine erogati ai sensi della legge regionale 80/1982 e di quelli relativi ad investimenti per i quali l'impresa ha presentato, ai sensi di altre normative, una richiesta di agevolazione non erogata per carenza di risorse”.

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.